SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 dicembre 1990 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 21 dicembre 1990, n. 393.

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

2. Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.

Art. 2.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 3.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica alla pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

1) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

2) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

3) 422 (strage);

4) 630, commi primo, secondo e terzo (sequestro di persona a scopo di estorsione);

5) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, nel testo in vigore precedentemente alle modifiche di cui alla legge 26 giugno 1990, n. 162:

1) 71, commi primo, secondo e terzo (attività illecite) ove applicate le circostanze aggravanti specifiche di cui all'articolo 74;

2) 75 (associazione per delinquere).

Art. 4.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.

Art. 5.

1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 24 ottobre 1989.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

AVVERTENZA:

Non sono riportate in calce alla presente legge le relative note, in quanto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 24 dicembre 1990 si procederà alla pubblicazione del testo del decreto del Presidente della Repubblica di concessione dell'indulto corredato delle relative note.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4401):

Presentato dall'on. NICOTRA ed altri il 7 dicembre 1989.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 12 dicembre 1989, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione il 14, 19 dicembre 1989; 7, 14, 15, 21, 22 febbraio 1990; 13 giugno 1990; 17, 25 luglio 1990.

Esaminato in aula il 2 agosto 1990 (deliberato il rinvio in commissione).

Esaminato dalla II commissione il 25, 26 settembre 1990.

Esaminato in aula e approvato il 3 ottobre 1990.

Senato della Repubblica (atto n. 2462):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, l'11 ottobre 1990, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 novembre 1990; 5, 6 dicembre 1990.

Relazione scritta annunciata il 17 dicembre 1990 (atto n. 2462/*A* - relatore sen. FRANZA).

Esaminato in aula e approvato il 20 dicembre 1990.

90G0444

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 dicembre 1990.

Estensione della competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma, per l'esercizio del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, riguardanti la costituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto, a norma del quale la competenza territoriale di tutti gli enti esercenti il credito fondiario ed edilizio può essere modificata soltanto con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 250738/40 in data 19 marzo 1988, con il quale la competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma è stata estesa, per l'esercizio del credito fondiario ed alle opere pubbliche, dal Lazio alle regioni Abruzzo, Molise e Campania;

Considerato che la predetta Cassa di risparmio ha chiesto di essere autorizzata ad estendere la propria competenza territoriale per l'esercizio del credito fondiario all'intero territorio nazionale;

Visto lo statuto della citata Cassa di risparmio di Roma;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale della Cassa di risparmio di Roma - Gestione credito fondiario, è estesa, per l'esercizio del credito fondiario, all'intero territorio nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5408

DECRETO 4 dicembre 1990.

Abilitazione del Mediocredito delle Venezie a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 876.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 di detta legge, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 17 settembre 1990 con la quale il Mediocredito delle Venezie ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, il Mediocredito delle Venezie è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei finanziamenti in questione avvenga nel rispetto della normativa legislativa e statutaria che regolamenta l'attività dell'Istituto medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

90A5409

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 settembre 1990.

Assicurazione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto in particolare l'art. 63 della richiamata legge n. 833 del 1978 che prevede l'obbligo dell'assicurazione contro le malattie per tutti i cittadini italiani;

Visto l'art. 5, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, che disciplina l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale degli stranieri residenti in Italia;

Considerato che i lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia sono stati assoggettati alla disciplina di cui all'art. 5 soprarichiamato sull'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale;

Visto il parere motivato espresso in data 30 luglio 1990 dalla Commissione delle Comunità europee a norma dell'art. 169 del trattato CEE;

Considerato che la Commissione delle Comunità europee ritiene, in detto parere, che il Governo italiano, attuando una discriminazione in base alla nazionalità nelle condizioni d'iscrizione al Servizio sanitario nazionale dei lavoratori comunitari disoccupati residenti in Italia, viene meno agli obblighi che ad esso incombono in virtù del trattato CEE, in particolare dell'art. 7 del trattato e degli articoli 2, paragrafo 1, e 3 del regolamento n. 1408/71 che sanciscono il principio dell'uguaglianza di trattamento tra lavoratori comunitari nel settore della sicurezza sociale, ed in specie delle condizioni d'iscrizione ad un regime di sicurezza sociale;

Ritenuto di doversi uniformare al parere motivato della Commissione;

Ritenuto pertanto che i cittadini comunitari disoccupati, residenti in Italia, già soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri in quanto lavoratori, debbano essere equiparati ai lavoratori italiani per quanto attiene all'assistenza sanitaria obbligatoria presso il Servizio sanitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1990 i cittadini comunitari disoccupati residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento che, in quanto lavoratori, sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno o più Stati membri ed ai quali si applica il regolamento comunitario n. 1408/71 ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, del regolamento stesso, sono equiparati ai lavoratori italiani per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro le malattie presso il Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 settembre 1990

Il Ministro: DE LORENZO

90A5412

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 23 novembre 1990.

Schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 26 aprile 1908, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 7 agosto 1908, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Lucca;

Visto il regio decreto 30 settembre 1920, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 6 luglio 1921, con il quale è stato approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della su nominata provincia;

Visto il regio decreto 28 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1934, con il quale è stato approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 5 ottobre 1967, con il quale è stato approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di che trattasi;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in esame è in corso di perfezionamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1990, n. 32, con il quale sono stati approvati il quinto ed il sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia in narrativa;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica di approvazione del settimo e ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della nominata provincia è in corso di perfezionamento;

Ritenuto che le pratiche per l'approvazione del nono elenco suppletivo delle acque pubbliche della medesima provincia sono in corso di perfezionamento;

Visto lo schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di cui trattasi, compilato a cura del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana - Sezione operativa di Lucca, comprendente risorse idriche sotterranee, rinvenute a mezzo di pozzi, non comprese in precedenti elenchi;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

È disposta la pubblicazione dello schema del decimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Lucca.

Il presente decreto sarà pubblicato in uno dei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo del provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, designato per la provincia di Lucca, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, 23 novembre 1990

Il Ministro: PRANDINI

SCHEMA DEL DECIMO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Supermercati S.A.L. S.p.a., via Diaz - due pozzi	Località Arancio	Lucca	La quantità che viene portata in superficie	
2	Comune di Massarosa - due pozzi	Località Campo sportivo	Massarosa	Id.	
3	S.r.l. Lavil - un pozzo . . .	Frazione Sorbano del Giudice, località Battistini	Lucca	Id.	
4	S.p.a. Del Debbio - un pozzo	Frazione Castagnari, località Paterni	Lucca	Id.	
5	Santarelli Girolamo - un pozzo	Frazione Querceta, località Meccheri	Seravezza	Id.	
6	S.A.R. S.r.l. di Baroni Carlo - un pozzo	Via della Formica	Lucca	Id.	
7	Bacci Silvano - due pozzi	Via Romana Strettoia	Pietrasanta	Id.	
8	Pagni Graziano - un pozzo	Frazione S. Piero, località Fiorancini	Montecarlo	Id.	
9	Comune di Montecarlo - un pozzo	Località Paduletta	Montecarlo	Id.	
10	Pastifici riuniti Buralli - un pozzo	Frazione Badia Pozzeveri, località Paduletta	Altopascio	Id.	
11	Marchi Giovanni - un pozzo	Località Corte Marchi	Capannori	Id.	
12	Astragomma S.r.l. - un pozzo	Località Pontetetto	Lucca	Id.	
13	Gifas Electric S.r.l. - un pozzo	Località Marcaccio Pian del Quercione	Massarosa	Id.	
14	Manifattura tabacchi di Lucca - un pozzo	Località Mugnano	Lucca	Id.	
15	Salindo S.r.l. - un pozzo	Via Montramito	Viareggio	Id.	
16	Landucci Luciano - un pozzo	Località Ripa	Seravezza	Id.	
17	Bottaini Renzo - un pozzo	Località Colmata	Montecarlo	Id.	
18	Bottaini Renzo - un pozzo	Località Bozzo all'Arena	Altopascio	Id.	
19	Papini Francesco - un pozzo	Via delle Molina	Montecarlo	Id.	
20	Henraux S.p.a. - un pozzo	Frazione di Querceta, via Deposito, località Stabilimento	Seravezza	Id.	
21	F.lli Testi Vivai Lucca - un pozzo	Viale Carlo del Prete	Lucca	Id.	
22	Ital-Inox di Ferretti Sergio & C. - un pozzo	Via Mecchi Querceta	Seravezza	Id.	
23	Comune di Porcari - un pozzo	Località Padule, via Boccaione	Porcari	Id.	
24	Comune di Ponte Buggianese (Pistoia) - un pozzo	Frazione Spianate in comune di Altopascio	Altopascio	Id.	

N. ord.	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
25	S.I.P. - Società italiana esercizio telecomunicazioni - tre pozzi	Località S. Angelo in Campo	Lucca	La quantità che viene portata in superificie	
26	Italver S.r.l. - un pozzo . .	Zona industriale Badia Cantignano	Capannori	Id.	
27	Tintoria FIL-VIGO - un pozzo	Via Leccio	Porcari	Id.	
28	Manifattura Lucca (filati) - due pozzi	Località Toringo	Capannori	Id.	
29	Cassa di risparmio di Lucca - quattro pozzi	Località Guamo	Capannori	Id.	
30	Raugi Gina Altopascio - un pozzo	Località Gelsa o Biagino Spianate	Altopascio	Id.	
31	Italvetro S.p.a., Anchiano - due pozzi	Località Anchiano	Borgo a Mozzano	Id.	
32	Salcim S.p.a., Guamo - un pozzo	Località Guamo	Capannori	Id.	
33	F.lli Testi Vivai Lucca - un pozzo	Via Cavalletti	Lucca	Id.	
34	Banca del Monte Lucca - un pozzo	Frazione Ponte a Moriano	Lucca	Id.	
35	Angeli Aurelio - un pozzo	Località Bottano	Massarosa	Id.	
36	Quadifogli Scavi S.n.c. - un pozzo	Località Pian di Mommio	Massarosa	Id.	
37	Comune di Capannori - un pozzo	Località Nuovo Centro	Capannori	Id.	
38	Azimut S.p.a. - due pozzi	Località Darsena	Viareggio	Id.	
39	Scardigli Carla - un pozzo	Località Gragnano	Capannori	Id.	
40	Bellandi e Bendinelli - un pozzo	Località Cerbaia, via Sibolla	Altopascio	Id.	
41	Pellegrini Iole ved. Marchi - un pozzo	Località La Madonnina	Capannori	Id.	
42	Paiotti S.p.a. - un pozzo	Via Aurelia Sud	Pietrasanta	Id.	
43	Cassa di risparmio di Lucca, sede di Forte dei Marmi - un pozzo	Via IV Novembre	Forte dei Marmi	Id.	
44	Vitali & C. - un pozzo . .	Località Le Lame S. Donato	Lucca	Id.	
45	Comune di Capannori - un pozzo	Località Coselli isola bassa Lammari	Capannori	Id.	
46	Cirio - Bertolli - De Rica S.p.a. - un pozzo	Località Sorbano del Giudice	Lucca	Id.	

N.B. — Nella colonna 2 l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nelle località.

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
PRANDINI

90A5365

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 24 ottobre 1990: ufficio del registro di Pistoia, per l'adesione, ad uno sciopero, della maggior parte del personale in servizio presso il detto ufficio;

in data 26 ottobre 1990: ufficio del registro di Livorno, per la partecipazione, ad una assemblea sindacale, indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L., di gran parte del personale, in servizio presso il detto ufficio;

in data 27 e 29 ottobre 1990: ufficio del registro di Marsala, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

dal 22 al 31 ottobre 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Savona, a causa del trasloco dell'ufficio in nuovi locali;

in data 2 e 3 novembre 1990: uffici del registro atti giudiziari, atti privati, successioni, atti pubblici, bollo e demanio di Palermo, per la disinfestazione dei locali dei menzionati uffici;

in data 2, 3 e 5 novembre 1990: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 24 OTTOBRE 1990

Regione Toscana:

ufficio del registro di Pistoia.

IN DATA 26 OTTOBRE 1990

Regione Toscana:

ufficio del registro di Livorno.

IN DATA 27 E 29 OTTOBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

DAL 22 AL 31 OTTOBRE 1990

Regione Liguria:

conservatoria dei registri immobiliari di Savona.

IN DATA 2 E 3 NOVEMBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti giudiziari di Palermo;

ufficio del registro atti privati di Palermo;

ufficio del registro successioni di Palermo;

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo.

IN DATA 2, 3 E 5 NOVEMBRE 1990

Regione Sicilia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1990

Il Ministro: FORMICA

90A5410

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte formulate dalle facoltà di agraria (12 settembre 1988), architettura (31 ottobre 1989), economia e commercio (7 ottobre 1988), farmacia (14 settembre 1988), giurisprudenza (13 dicembre 1989), ingegneria (27 settembre 1988), lettere e filosofia (11 ottobre 1988), magistero (20 settembre 1988), medicina e chirurgia (14 settembre 1988), scienze matematiche, fisiche e naturali (22 settembre 1988) dell'Università degli studi di Firenze;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato, nella parte riguardante le norme generali delle scuole di specializzazione. Prima della norma transitoria viene aggiunto il seguente nuovo articolo, con lo scorrimento della numerazione degli articoli che seguono:

«Possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti contenuti nel presente statuto, i cittadini stranieri in possesso di un titolo accademico estero accettato dalle competenti autorità accademiche dell'Università degli studi di Firenze in quanto ritenuto equiparabile, limitatamente ai fini dell'iscrizione, a quello richiesto dallo statuto delle singole scuole. Restano ferme le disposizioni sulla necessità dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove previsto».

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 ottobre 1990

Il pro rettore: ZAMPI

90A5418

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO RETTORALE 27 ottobre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge il 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Siena;

Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990, favorevole al riordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 456 e 460, relativi alla scuola di specializzazione in psichiatria, sono soppressi.

Dopo l'art. 455, e con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria:

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 456. — È istituita la scuola di specializzazione in psichiatria presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire le basi teoriche e pratiche alla formazione di medici specialisti nel campo di disturbi psichici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in psichiatria.

Art. 457. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 458. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 459. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 460. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) psichiatria clinica;
c) psicoterapeutica;
d) sociopsichiatrica;
e) psico-biologica.

Art. 461. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

Propedeutica:
genetica medica;
informatica;
psicofarmacologia.

Psichiatria clinica:
psichiatria;
psicopatologia;
psicodiagnostica;
psicosomatica;
psicofarmacologia clinica;
neuropsichiatria infantile;
neuropsicogeriatria;
neurologia.

Psicoterapeutica:
psicoterapia;
psicodinamica;
metodologia del rapporto medico-paziente;
psicologia medica.

Sociopsichiatrica:
psichiatria sociale;
igiene mentale;
psichiatria forense;
epidemiologia.

Psico-biologica:
biochimica del SNC;
strutture e funzioni integrative del SNC;
psicofisiologia;
psicoendocrinologia.

Art. 462. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° anno:

Propedeutica (ore 100):
genetica medica . . . . ore 20
psicofarmacologia clinica . . . . » 30
informatica . . . . » 50

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . » 50
neurologia . . . . » 100
psicodiagnostica . . . . » 50

Psico-biologica (ore 100):
strutture e funzioni integrative del SNC . . . . » 40
biochimica del SNC . . . . » 20
psicofisiologia . . . . » 20
psicoendocrinologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° anno:

Psichiatria clinica (ore 200):
psichiatria . . . . ore 100
psicopatologia . . . . » 60
psicofarmacologia clinica . . . . » 40

Psicoterapeutica (ore 200):
psicoterapia . . . . » 70
psicodinamica . . . . » 30
psicologia medica . . . . » 50
metodologia del rapporto medico-paziente . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° anno:

Psichiatria clinica (ore 150):

- psichiatria . . . . ore 100

neuropsichiatria infantile . . . . » 50

Psicoterapeutica (ore 200):

psicoterapia . . . . » 200

Sociopsichiatrica (ore 100):

psichiatria sociale . . . . » 40

igiene mentale . . . . » 30

epidemiologia . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° anno:

Psichiatria clinica (ore 170):

psichiatria . . . . ore 50

psicosomatica . . . . » 50

neuropsicogeriatria . . . . » 70

Psicoterapeutica (ore 150):

psicoterapia . . . . » 150

Sociopsichiatrica (ore 80):

psichiatria sociale . . . . » 50

psichiatria forense . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 463. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza dei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:
clinica delle malattie nervose e mentali;
ospedale psichiatrico S. Niccolò.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Siena, 27 ottobre 1990

Il rettore: BERLINGUER

90A5416

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di magistero del 26 settembre 1984 e del 12 luglio 1989, con le quali sono state approvate le proposte di inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 21 marzo 1990 in merito all'inserimento a statuto di nuovi insegnamenti complementari nei corsi di laurea in materie letterarie e in pedagogia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Art. 23, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

64) letteratura comparata;

65) didattica del latino;

66) filosofia latina;

67) antichità romane e preromane dell'Italia settentrionale;

68) archeologia e storia dell'arte antica;

69) lingua e letteratura greca;

70) preistoria dell'Italia settentrionale e storia delle incisioni rupestri;

71) storia greca;

72) museologia;

73) legislazione dei beni culturali;

74) dialettologia;

75) storia della dottrina sociale della Chiesa.

Art. 24, relativo al corso di laurea in pedagogia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente:

66) storia della dottrina sociale della Chiesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 maggio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A5414

DECRETO RETTORALE 14 novembre 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di agraria del 5 settembre 1989, con la quale è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata;

Vista la delibera del senato accademico dell'11 ottobre 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 13 ottobre 1989;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 luglio 1990 in merito all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di agraria in Piacenza, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in genetica applicata.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VII, facoltà di agraria, dopo l'art. 275 e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in genetica applicata.

Scuola di specializzazione in genetica applicata

Art. 276. — È istituita la scuola di specializzazione in «genetica applicata» presso l'Università cattolica del Sacro Cuore.

La scuola ha lo scopo di provvedere alla formazione teorico-pratica di specialisti operanti nel campo dell'attività di laboratorio in genetica e citogenetica, nonché nel campo del controllo genetico e del miglioramento di organismi animali, vegetali e dei microorganismi.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 279, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della genetica applicata, la scuola si articola negli indirizzi di citogenetica e genetica molecolare e di biologia applicata.

La scuola rilascia i titoli di specialista in genetica applicata, indirizzo in citogenetica e genetica molecolare o indirizzo in biologia applicata.

Art. 277. — La scuola ha la durata di tre anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 278. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di agraria.

Art. 279. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari, scienze della produzione animale, scienze naturali, o titoli equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, conseguibili presso Università estere.

Art. 280. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento o tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) genetica e biologia molecolare;
c) genetica speciale;
d) genetica molecolare;
e) genetica applicata.

Art. 281. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

b) Genetica e biologia molecolare:
biologia cellulare;
genetica fondamentale;
principi e metodi di analisi genetica formale;
genetica molecolare;
biologia molecolare;
citogenetica.

c) Genetica speciale:
genetica di popolazioni;
genetica dello sviluppo;
genetica vegetale;
genetica dei microorganismi;
mutagenesi;
genetica umana.

d) Genetica molecolare:
immunogenetica;
patologia molecolare;
metodi in ingegneria genetica.

c) Genetica applicata:
metodi di miglioramento genetico;
metodi di ingegneria genetica applicata;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica.

Art. 282. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata dal consiglio della scuola in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (duecento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori duecento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza delle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 50):
statistica e biometria;
informatica e gestione dati.

Genetica e biologia molecolare (ore 150):
biologia cellulare;
genetica fondamentale;
genetica molecolare;
citogenetica I;
biologia molecolare I.

Monte ore elettivo: ore 200.

2° Anno:

Genetica e biologia molecolare (ore 50):
principi e metodi di analisi genetica formale.

Genetica speciale (ore 100):
genetica di popolazioni;
genetica vegetale;
genetica dei microorganismi;
mutagenesi.

Genetica molecolare (ore 50):
metodi di ingegneria genetica.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - indirizzo in citogenetica e genetica molecolare:

Genetica e biologia molecolare (ore 60):
citogenetica II;
biologia molecolare II.

Genetica speciale (ore 80):
genetica dello sviluppo;
genetica animale.

Genetica molecolare (ore 60):
immunogenetica;
patologia molecolare.

Monte ore elettivo: ore 200.

3° Anno - indirizzo in biologia applicata:

Genetica applicata (ore 200):
metodi di miglioramento genetico;
fisiologia vegetale applicata;
fisiologia microbica applicata;
metodi di lotta biologica;
metodi di ingegneria genetica applicata.

Monte ore elettivo: ore 200.

Art. 283. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza di un laboratorio di ricerca.

La frequenza delle varie aree per complessive quattrocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di duecento ore annue, avviene secondo delibera del

consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche e alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività, attinente la specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari od extra universitari.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 284. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 14 novembre 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A5413

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 23 luglio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 21 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli compresi dal n. 489 (ex 485) al n. 494 (ex 490) relativi al «corso teorico pratico per il personale ausiliario dei servizi pubblici di igiene e profilassi», non più rispondente alla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, sono soppressi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 23 luglio 1990

Il rettore: CASULA

90A5426

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato

Si comunica che il giorno 27 dicembre 1990 verrà pubblicata una edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - Corte costituzionale.

90A5463

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la difesa del cane in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Lega italiana per la difesa del cane, con sede in Milano, è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in due appartamenti siti in Padova, via dei Visiani numeri 20 e 22, del periziato valore di L. 37.000.000, disposta dal sig. Ferdinando Righetto con testamento pubblico per atto dott. Giovanni Battista Todeschini, notaio in Padova, numero di repertorio 25015/8809.

90A5395

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, è stato autorizzato ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un appartamento sito in Milano, via Vodice n. 7, del periziato valore di L. 60.500.000 e in titoli e contanti per lire 46 milioni circa, disposta dalla sig.ra Enza Porcu con testamento olografo pubblicato per atto dott. Sergio Todisco, notaio in Milano, numero di repertorio 18.830/2217.

90A5396

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un immobile sito in Castelfranco di Sotto, via Verdi n. 22, del valore di L. 160.000.000, disposto dalla sig.ra Luisa Papini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Tumbiolo, notaio in Pisa, numero di repertorio 305715.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Emilia Ceriani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Gallizia, numero di repertorio 15799/2323.

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Maria Maccaferri con testamento olografo pubblicato per atto dott. Francesco Gherardi, notaio in Bologna, numero di repertorio 21092/1943.

90A5397

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione Centro ambrosiano di aiuto alla vita, in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'associazione Centro ambrosiano di aiuto alla vita, in Milano, via Tonezza n. 3, è stata riconosciuta giuridicamente.

Contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 30 articoli, vistato dal Ministro della sanità proponente.

90A5398

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 159.100.000, un immobile sito in Verona, via S. Egidio, 8, zona 16 Prg. «Nuclei di antica origine», da utilizzare per l'ampliamento della sede del comitato provinciale CRI di Verona.

90A5394

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento di società cooperative

Con deliberazione n. 5739 del 9 novembre 1990 la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, le seguenti società cooperative:

«Coop. Fer. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sacile, costituita il 9 dicembre 1980 per rogito notaio dott. Pietro Buscio di Sacile;

«Latteria sociale Turnaria di San Marco di Mereto di Tomba - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Marco di Mereto di Tomba, costituita il 21 ottobre 1974 per rogito notaio dott. Nicolò Mareschi di S. Daniele del Friuli;

«Coop. agricola forestale Mont Sente a r.l.», con sede in Manazzons di Pinzano al Tagliamento, costituita il 17 giugno 1986 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo;

«Caseificio sociale cooperativo Sequals Solimbergo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sequals, costituito il 22 dicembre 1972 per rogito notaio dott. Cesare Marzona di Spilimbergo;

«Latteria sociale di Ghirano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Prata, costituita il 29 gennaio 1973 per rogito notaio dott. Pierluigi Romagnoli di Pordenone;

«Coop. edificatrice dipendenti C.R.D.A. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 marzo 1949 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste;

«Auxilia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gradisca d'Isonzo, costituita il 15 settembre 1988 per rogito notaio dott. Guglielmo Orzan di Gradisca d'Isonzo;

«Co-System Service - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 30 novembre 1982 per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine.

90A5420

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 315.000
- semestrale . . . . L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 56.000
- semestrale . . . . L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 175.000
- semestrale . . . . L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 600.000
- semestrale . . . . L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:
- annuale . . . . L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 9 8 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000